



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185- ROMA - ☎ 06-77201726 📠 06-77201728 - @-mail: nazionale@flpdifesa.it - web: www.flpdifesa.it

NOTIZIARIO n. 142 del 11.09.2007

Precisazioni di Persociv in risposta a specifico quesito di un Ente

LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

ALLE ISTANZE PER L'ASSISTENZA AL FAMILIARE PORTATORE DI HANDICAP

In relazione ad alcune richieste di chiarimento che sono giunte da alcune nostre strutture periferiche, si precisa che, giusta risposta di Persociv a specifico quesito proposto da Maridipart - Taranto, la circolare Persomil prot. n. 85080 del 20.12.2005 che ha regolamentato in modo organico la concessione dei benefici previsti dall'art. 33, commi 3 e 5, della Legge 104/92 per l'assistenza al familiare portatore di handicap è applicabile "esclusivamente" al personale militare in servizio permanente".

Nella stessa risposta al quesito di Maridipart - Taranto, la nostra Direzione Generale ha però anche precisato quale documentazione debba essere presentata dal dipendente civile che richieda i benefici previsti dalle norme precedentemente richiamate per l'assistenza al familiare portatore di handicap.

In allegato, per opportuna conoscenza dei colleghi interessati, copia della sopra richiamata risposta di Persociv prot. n. 44723 del 28.06.2007 al quesito di Maridipart - Taranto.

Fraterni saluti.

IL COORDINATORE GENERALE FLP DIFESA
(Giancarlo PITTELLI)



031128

Ministero della Difesa

X

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

Il Reparto - Div. 4[^] - Sez. 2[^]

Viale dell'Università, 4 - 00185 ROMA

M. 14/07
12/7

Dott. Fabrizio NEBBIA
Collaboratore di amministrazione
Tel. 06/49862417

M-DGCIV
PROT. PARTENZA N° 044723
DEL 28 GIU. 2007

A MARIDIPART
Ufficio Personale Civile
74100 - Taranto -

OGGETTO: Quesito - Legge 104/92 - Certificazione da allegare all'istanza.

Rif. fg. prot. n° 8/17348 di Marispedal - Taranto e relativo parere di tramite di codesto Ente.

In esito al quesito di cui al foglio sopradistinto, teso ad ottenere da parte di questa D. G. parere in ordine all'estensibilità al personale civile delle disposizioni contenute nella Circolare n°UGP/III/01/85080 emanata in data 20.12.2005 dall'Ufficio Generale del Personale Militare - la quale regola in modo organico la concessione dei benefici previsti dall'art. 33, commi 3 e 5, L. 104/92 - si fa presente che dette disposizioni si applicano **esclusivamente** al personale militare in servizio permanente, come peraltro in più punti si evince anche dal dato letterale delle medesime [cfr. §1; §3, lett. a) e b); §4, primo ed ultimo capoverso].

Per quanto concerne, invece, il personale civile, la scrivente D. G. ritiene che il dipendente che richieda i benefici in oggetto per assistere un familiare portatore di handicap, debba allegare alla relativa istanza la seguente documentazione:

- 1) **Certificazione sanitaria attestante l'effettiva sussistenza dell'handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, resa dalla Commissione Medica di cui all'art. 4 della medesima legge:** tale certificazione può essere provvisoriamente sostituita - fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della suddetta Commissione Medica competente - da un accertamento effettuato da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso la A.S.L. da cui è assistito il portatore di handicap;
- 2) **Le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione - rese dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 - attestanti, sotto responsabilità penale in caso di mendacio:**

a) se il richiedente è **convivente** con il portatore di handicap:

6207	- il grado di parentela o di affinità entro il 3° grado con la persona portatrice di handicap;
13/11/07	- lo stato di famiglia del richiedente;
17	- l'inesistenza nel nucleo familiare di altre persone lavoratrici che fruiscano dei permessi per lo stesso portatore di handicap, ovvero, in presenza di maggiorenni non lavoratori, dichiarazione attestante le motivazioni - <u>debitamente documentate</u> - per cui non possono prestare assistenza, <u>con conseguente ulteriore dichiarazione da parte del richiedente di essere l'unica persona su cui ricade lo sforzo e la responsabilità nell'assistenza del familiare disabile;</u>
X	- l'impegno a comunicare all'Ufficio del Personale dell'Ente presso il quale presta servizio - ed entro 30 giorni dal suo verificarsi - qualunque evento che faccia venir meno anche una sola delle condizioni necessarie al rilascio ed al mantenimento del beneficio;

- b) se **non convivente** con il portatore di handicap, oltre alle suddette, le seguenti dichiarazioni attestanti:
- lo stato di famiglia della persona portatrice di handicap;
 - l'impegno ad assistere in via continuativa ed esclusiva il disabile, ai sensi dell'art. 20, L. 53/2000.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(D.ssa Rosanna MARGIOTTA)

R. Margiotta